



# Provincia di Benevento

SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

Servizio Gestione del Personale - Retribuzioni

DETERMINAZIONE N. 2110 del 28 OTT. 2020

**OGGETTO:**Dipendente di ruolo matr. n. 722 – ctg “B” – Esecutore - Determinazione trattamento economico all’atto del collocamento a riposo per inidoneità in maniera assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro. Liquidazione indennità sostitutiva del preavviso e ferie maturate e non godute.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N. \_\_\_\_\_

## IL DIRIGENTE ad interim

### Premesso che:

- ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 171/2011, *di propria iniziativa*, con nota prot. n. 0016356 del 09.07.2020, si chiedeva alla ASL di Benevento - Unità Operativa Complessa Medicina Legale - Ufficio Commissioni L.210/92 e Visite Collegiali di sottoporre la dipendente matr. 722 a visita medica collegiale, al fine di verificarne l’eventuale condizioni fisiche che facciano presumere l’inidoneità fisica permanente assoluta al servizio o, in alternativa, ai sensi dell’art. 13, della L. 274/91, di procedere alla valutazione dello stato di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro e/o alla mansione specifica;
- la ASL di Benevento Settore Medicina Legale a seguito di visita medico collegiale trasmetta il verbale prot. n. 98633 del 24.09.2020, acquisito al protocollo generale dell’Ente in data 16.10.2020 al n. 0024237, con il quale il collegio medico esprimeva il seguente giudizio: *“Inidonea in maniera assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro”*;

**Visto** l’art. 13 della Legge 274/91 che dispone: *“Le domande di pensione che richiedano la sussistenza delle condizioni di inabilità non derivante da causa di servizio, debbono essere corredate del verbale di visita medico-collegiale, effettuata presso le Unità sanitarie locali, che attesti, a compendio dell’esame obiettivo e della conseguente diagnosi, la sussistenza o meno della condizione di inabilità, assoluta e permanente, a qualsiasi proficuo lavoro”*;

**Visto**, altresì, l’art. 36, comma 5, del CCNL del 21.05.2018 il quale stabilisce che *“...omissis... nel caso in cui il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l’ente, con le procedure di cui al DPR n. 171/2011, può risolvere il rapporto di lavoro, previa comunicazione all’interessato, entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico, corrispondendo, se dovuta, l’indennità di preavviso”*;

**Considerato**, pertanto, che a seguito della attestazione di assoluta e permanente inidoneità a qualsiasi proficuo lavoro da parte del Collegio Medico si è verificata una condizione risolutiva del rapporto per oggettiva impossibilità della prestazione, ai sensi della precitata norma contrattuale, con diritto al trattamento di pensione avendo accertato che, in base ai vigenti ordinamenti dell’INPS gestione ex INPDAP, il diritto alla pensione di inabilità in oggetto, si consegue al raggiungimento di un’anzianità di servizio utile di almeno 15 anni;

**Rilevato** che la dipendente interessata possiede i requisiti minimi contributivi essendo stata assunta in servizio a tempo pieno e indeterminato in data 01.04.1992;

**Vista** la nota prot. n. 24916 del 23.10.2020, con la quale si comunicava alla dipendente matr. 722 la risoluzione del rapporto di lavoro a far data dal 1° novembre 2020, in esecuzione del verbale sopra indicato, in quanto inidonea in maniera assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro;

**Rilevato**, pertanto, che in esecuzione del verbale sopra indicato la dipendente di che trattasi sarà collocata a riposo per inidoneità a far data dal 1° novembre 2020;

**Esaminato** il fascicolo personale della dipendente provinciale matr. 722 dal quale si evince che:

- con deliberazione di Giunta Provinciale n. 384 del 24.02.1992 la dipendente in parola veniva nomina applicato dattilografo di ruolo – livello funzionale IV, con decorrenza 01.04.1992, giusto verbale di immissione in servizio prot. n. 2266 del 02.04.1992;
- a seguito dell'applicazione dell'art. 7, comma 3, del CCNL Regioni ed Autonomie Locali del 31.03.1999 (nuovo sistema di classificazione del personale), la medesima veniva inquadrata nella ctg "B", "Esecutore", con decorrenza 01.01.1998;
- con nota acquisita al protocollo dell'Ente in data 22.12.2005 al n. 0029051 l'INPS, ex INPDAP, di Benevento comunicava che alla citata dipendente venivano riconosciuti utili ai fini del trattamento di quiescenza, i periodi di astensione obbligatoria pari a mesi 5 e gg. 00;

**Dato atto**, che alla data del 01.11.2020 (ultimo giorno di servizio 31.10.2020), la dipendente matr. 722 avrà al suo attivo un anzianità contributiva complessiva pari ad anni 29, mesi 0 e giorni 0;

**Visto** il trattamento economico, del dipendente matr. 722, che a seguito dell'applicazione del C.C.N.L.- Comparto Funzioni Locali per il triennio 2016/2018 risulta essere quello appresso indicato:

| Elemento Retributivo  | Importo     | Riferimento Contrattuale   |
|---|-------------|--|
| Stipendio Tabellare (cat. B/7) x 12 mesi a cui si aggiunge la 13 <sup>a</sup> mensilità | € 20.788,20 | Art. 64, comma 1, CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018 – Triennio 2016-2018         |
| Indennità di Comparto (cat. B) x 12 mesi  | € 471,72    | Art. 33, comma 4, lett. c), CCNL Regioni- AA.LL del 22.01.04 – B.E. 2002-2003      |
| Indennità art. 4 c. 3 CCNL 96/97 X 12 mensilità   | € 64,56     | Art. 4 – comma 3 CCNL Regioni- Autonomie Locali del 22.01.04 – Biennio Econ. 02-03 |
| Elemento perequativo una tantum x 12 mensilità  | € 264,00    | Art. 66, comma 1, CCNL del 21.05.2018  |
| Inden. vacanza contrat. x 12 mesi a cui si aggiunge la 13 <sup>a</sup> mensilità        | € 145,44    | Articolo 1, comma 440, Legge 30/12/2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019)           |
| 13 <sup>a</sup> mensilità   | € 1.744,47  | Art. 5, CCNL Regioni-Autonomie Locali del 9.05.2006                                |

**Viste** le leggi nn. 243/2004, 247/2007, 102/2009, 122/2010, 214/2011, 114/2014 e 26/2019;

**Rilevato** che il trattamento pensionistico (ex CPDEL) e quello dell'indennità premio di servizio (ex INADEL) sono a carico dell'INPS - gestione dipendenti pubblici - presso il quale la dipendente matr. n. 722 risulta iscritta;

**VISTO** l'art. 12 del CCNL 09/05/2006, che al comma 1 dispone: *"In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso i relativi termini sono fissati come segue:.... omissis ... c) quattro mesi per i dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni"*;

**Rilevato** che lo stesso art. 12 del CCNL 09/05/2006, al comma 9, stabilisce che l'indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando la retribuzione di cui all'art. 10, comma 2, let. c), l'assegno per il nucleo familiare ove spettante, il rateo della 13<sup>a</sup> mensilità maturata, in conformità alla disciplina dell'art. 5 del medesimo CCNL, l'indennità di comparto, di cui all'art. 33 del CCNL del 22.01.2004, le altre voci retributive già considerate utili ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto di lavoro, di cui all'art. 49 del CCNL del 14.09.2000;

**Accertato** che il calcolo dell'indennità sostitutiva del preavviso deve essere commisurato a 4 mesi, in relazione all'anzianità di servizio di oltre dieci anni della dipendente, assunto con decorrenza 01.04.1992;

**Ritenuto**, pertanto, che l'importo da corrispondere a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 comma 1, lett. c) del CCNL 09.05.2006, calcolata in base al disposto del comma 9 dello stesso articolo è pari ad € 7.729,20=, come da prospetto contabile agli atti d'ufficio;

**Visto** l'art. 5, comma 8, del Decreto Legge n. 95 del 06/07/2012, convertito, con modificazioni, nella Legge 07/08/2012 n.135, il quale, in materia di ferie, riposi e permessi spettanti al personale, anche in qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche dispone che gli stessi *"sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, pensionamento e raggiungimento del limite di età"*;

**Visti** tuttavia i pareri n. 40033 dell'08/10/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica e l'orientamento espresso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato con il parere prot. 94806 del 09/11/2012, nel quale in conclusione si ritiene *"assentibile l'esclusione dall'ambito di applicazione della disposizione in oggetto indicata delle situazioni in cui il rapporto di lavoro si conclude in modo anomalo e non prevedibile ( decesso, dispensa per inidoneità permanente e assoluta) (.....) "*

**Rilevato** che tale orientamento è stato ribadito nella dichiarazione congiunta n. 1 al CCNL Funzioni Locali sottoscritto il 21.05.2018;

**Visto** l'art. 28 del CCNL 21.05.2018 che al comma 18 dispone: *"Il compenso sostitutivo delle ferie non fruiti, nei casi in cui la monetizzazione deve ritenersi ancora possibile, ai sensi del comma 11, è determinato, per ogni giornata, con riferimento all'anno di mancata fruizione, prendendo a base di calcolo la nozione di retribuzione di cui all'art.10, comma 2, lett. c), del CCNL del 9.5.2006; trova in ogni caso applicazione la disciplina di cui al comma 4 del medesimo art.10"* ed al successivo comma 19: *"Nell'ipotesi di mancata fruizione delle quattro giornate di riposo, di cui al comma 6 il trattamento economico è lo stesso previsto per i giorni di ferie"*;

**Accertato** che le giornate di ferie maturate e non godute dalla dipendente in parola, causa malattia prolungata nel tempo, sono pari a n. 15 gg per l'anno 2016, n. 32 gg. (28 gg. ferie + 4 gg. FS) per l'anno 2017, n. 32 gg. (28 gg. ferie + 4 gg. FS) per l'anno 2018, n. 32 gg. (28 gg. ferie + 4 gg. FS) per l'anno 2019 e n. 26 gg. (23 gg. ferie + 3 gg. FS) fino alla data della risoluzione del rapporto di lavoro (31.10.2020), per un totale complessivo pari a n. 137 gg. di ferie non godute;

**Rilevato** che ai sensi dell'art. 28, comma 11, del CCNL 2016/2018 - Regioni - Autonomie Locali, del 21.05.2018, occorre procedere alla liquidazione delle giornate di ferie maturate e non godute, per un importo totale pari ad € 9.004,99= come da prospetto contabile agli atti d'ufficio;

**Ritenuto**, per tutto quanto sopra riportato, dover prendere atto della nota trasmessa dal Collegio Medico Legale della ASL di Benevento e procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con la dipendente matr. 722 dal 1° novembre 2020;

**Ritenuto**, altresì, dover procedere alla corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso ed alla liquidazione delle ferie maturate e non godute;

**Dato Atto** della Regolarità Tecnica del Provvedimento, ai sensi del D.L. n° 174/2012, convertito nella Legge n° 213/2012;

#### DETERMINA

La premessa è parte integrante del presente dispositivo.

1. **Di prendere atto** del verbale prot. n. 98633 del 24.09.2020 (depositato agli atti d'ufficio), pervenuto in data 16.10.2020 ed assunto al prot. gen. di questo Ente al n. 0024237, relativo agli accertamenti sanitari di visita medico collegiale eseguiti dalla ASL di Benevento - Settore Medicina Legale - nei confronti della dipendente matr. 722, dal quale risulta il seguente giudizio medico-legale: *"Inidonea in maniera assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro"*.
2. **Di risolvere** ai sensi dell'art. 36, comma 5, del CCNL del 21.05.2018 e dell'art.55 octies del D.Lgs. 165/2001 il rapporto di lavoro della sopracitata dipendente, esecutore, cat. B, posizione economica B/7, per idoneità in maniera assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro, con contestuale collocamento a riposo, con diritto a pensione, poiché in possesso dei requisiti contributivi minimi richiesti, con decorrenza dal 01.11.2020 (ultimo giorno di servizio 31.10.2020).
3. **DI DARE ATTO** che alla data del collocamento a riposo, la citata dipendente avrà al suo attivo un'anzianità contributiva complessiva pari ad anni 29, mesi 0 e gg. 0 e la seguente retribuzione annua contributiva in base al CCNL Funzioni Locali 2016-2018, Comparto Enti Locali:

| Elemento Retributivo  | Importo     | Riferimento Contrattuale  |
|---|-------------|---|
| Stipendio Tabellare (cat. B/7) x 12 mesi a cui si aggiunge la 13 <sup>a</sup> mensilità | € 20.788,20 | Art. 64, comma 1, CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018 – Triennio 2016-2018        |
| Indennità di Comparto (cat. B) x 12 mesi  | € 471,72    | Art. 33, comma 4, lett. c), CCNL Regioni-AA.LL del 22.01.04 – B.E. 2002-2003      |
| Indennità art. 4 c. 3 CCNL 96/97 X 12 mensilità   | € 64,56     | Art. 4 – comma 3 CCNL Regioni-Autonomie Locali del 22.01.04 – Biennio Econ. 02-03 |
| Elemento perequativo una tantum x 12 mensilità  | € 264,00    | Art. 66, comma 1, CCNL del 21.05.2018   |
| Inden. vacanza contrat. x 12 mesi a cui si aggiunge la 13 <sup>a</sup> mensilità        | € 145,44    | Articolo 1, comma 440, Legge 30/12/2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019)          |
| 13 <sup>a</sup> mensilità   | € 1.744,47  | Art. 5, CCNL Regioni-Autonomie Locali del 9.05.2006                               |

4. **DI ATTRIBUIRE** alla dipendente matr. 722 l'importo di € 7.729,20.= quale indennità sostitutiva del preavviso, ai sensi dell'art. 12 del CCNL 2002/2205 - Regioni - Autonomie Locali, del 09.05.2006.
5. **DI ATTRIBUIRE**, altresì, alla medesima dipendente la somma di € 9.004,99= per n. 137 giornate di ferie, maturate e non godute, ai sensi dell'art. 28, comma 11, del CCNL 2016/2018 - Regioni - Autonomie Locali, del 21.05.2018, nonché del parere n.0040033 del 8.10.2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica.
6. **DI DARE ATTO** che la spesa complessiva pari ad € 16.734,19=, sarà imputata ai competenti capitoli delle spese di personale del bilancio 2020.
7. **DI PREDISPORRE** la documentazione utile ai fini del conseguimento, da parte dell'interessato, del trattamento di quiescenza e della indennità di fine servizio, nonché la comunicazione dell'adozione del presente provvedimento.
8. **DI DARE ATTO** che in relazione al presente provvedimento non sussistono in capo ai sottoscritti cause di conflitto d'interesse, anche potenziale, di cui all'art. 6bis della L. 241/90 e dell'art. 1, comma 9, lettera e) della L. 190/2012.

Il Responsabile Del Servizio


Antonio Piccirillo



Il Dirigente ad interim

Avv. Nicola Boccalone





ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

**SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)**

UFFICIO IMPEGNI  
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. \_\_\_\_\_ Progr. n. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
(Art. 151, comma 4, D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**(dott. Serafino De Bellis)**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO**  
**(Avv. Nicola Boccalone)**

---

**SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI**

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore \_\_\_\_\_ liq. n. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**(rag. Giuseppe Creta)**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO**  
**(Avv. Nicola Boccalone)**